

Civile Ord. Sez. 1 Num. 31183 Anno 2017
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO
Data pubblicazione: 29/12/2017

sul ricorso 8038/2013 proposto da:

C.U. 2 C. I.

Nanzarelli Giovanni (c.f. NNZGNN42R23F943E), Nanzarelli Corrado (NNZCRD72T04F943S) e Nanzarelli Michele (NNZMHL69A02F943H), tutti elettivamente domiciliati in Roma, corso Trieste n. 87, presso lo studio dell'avvocato Arturo Antonucci, che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Roberto Vassalle, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrenti -

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., già Banca Agricola Mantovana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, largo Somalia n. 67, presso lo

ord. 192
2017

*



studio dell'avv. Rita Gradara, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Sarzi Sartori, giusta procura a margine del controricorso;
- resistente -

avverso la sentenza n. 172/2012 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata l'8/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.);
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, che chiede che la Corte voglia accogliere il ricorso.

FATTI DI CAUSA

Giovanni, Corrado e Michele Nanzarelli ricorrono per cassazione nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (già Banca Agricola Mantovana s.p.a.), articolando cinque motivi avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Brescia, in data 8 febbraio 2012, n. 172.

Confermando la pronuncia assunta in primo grado dal Tribunale di Mantova il 29 agosto 2006 n. 824, la Corte territoriale ha respinto le domande di nullità, di annullamento e di risoluzione presentate dagli attuali ricorrenti nei confronti dei contratti denominati «piano finanziario 4 You», che ciascuno di loro aveva distintamente concluso con la Banca il giorno 18 luglio 2001.

Nei confronti del ricorso presentato da Giovanni, Corrado e Michele Nanzarelli resiste la Banca Monte dei Paschi di Siena, che ha depositato apposito controricorso.

I ricorrenti hanno altresì depositato memoria ex art. 380 *bis* cod. proc. civ.

R.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- I motivi di ricorso svolti da Giovanni, Corrado e Michele Nanzarelli denunziano i vizi qui di seguito richiamati.

Il primo motivo censura, in particolare, «vizio di motivazione sia per insufficienza che per incongruenza della stessa in relazione alla sconvenienza del prodotto finanziario e al conseguente inadempimento della banca agli obblighi di cui all'art. 21 d.lgs. n. 58/98 in relazione agli artt. 28, comma 2, e 29 Regolamento Consob n. 11522/98 (art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ.)».

Il secondo motivo rileva, a sua volta, «vizio di motivazione per incongruenza della stessa in relazione alla contestata nullità del contratto "4 You" in relazione al disposto dell'art. 1322 cod. civ. (art. 360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ.)».

Il terzo motivo lamenta, inoltre, «violazione dell'art. 21 d.lgs. n. 58/98 e degli artt. 28 comma 2 e 29 Regolamento Consob n. 11522/98 (art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ.)».

Il quarto motivo assume, poi, «vizio di motivazione per insufficienza della stessa in relazione al corretto adempimento dell'obbligo informativo specifico (art. 360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ.)».

Il quinto motivo assume, infine, «vizio di motivazione per insufficienza della stessa in relazione al contestato inadempimento agli obblighi di cui all'art. 27 Regolamento n. 11522/98 in tema di conflitto di interessi (art. 360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ.)».

2.- In ragione della sua priorità logica, il secondo motivo di ricorso va esaminato prima degli altri.

Infatti, mentre tutti gli altri motivi di ricorso risultano dispiegati nella prospettiva della assunta violazione di obblighi di legge e di regolamento Consob da parte dell'intermediario, il secondo motivo si manifesta diretto a investire l'assetto e il regolamento negoziali che sono stati predisposti nei contratti denominati «4 you».

Λ.

3.- Nella sostanza, il motivo di ricorso qui in esame viene a muovere alla Corte territoriale la contestazione di non avere effettuato nessuna «valutazione del prodotto finanziario nel suo complesso»; in particolare, di non avere effettuato una «valutazione sulla sussistenza o meno di uno squilibrio del sinallagma contrattuale al fine del giudizio di meritevolezza ... richiesto dagli appellanti».

Nella prospettiva fornita appunto dalla norma dell'art. 1322 cod. civ., questo motivo pure assume che i contratti «4 you» sono caratterizzati dalla «totale assenza di rischio per la Banca»; che «a fronte di un guadagno certo per la Banca» gli stessi lasciano all'investitore «margini di redditività del tutto aleatori»; che la struttura del medesimo comporta che la Banca «non abbia alcun interesse, né obbligo di perseguire l'«interesse del cliente» (art. 21 d.lgs. 58/98)»; che in definitiva questi contratti restano estranei a ogni «finalità di tutela del risparmio costituzionalmente sancita».

La detta prospettiva si trova poi ripresa e ulteriormente puntualizzata nella sede della memoria ex art. 380 *bis*, dove i ricorrenti - facendo espresso riferimento anche ad alcuni precedenti di questa Corte - evidenziano l'«enorme alterazione dell'equilibrio contrattuale ... realizzato dal contratto "4 you"».

4.- Nelle «Conclusioni scritte» rilasciate in data 21 marzo per l'«adunanza camerale del 12 aprile 2017», il Pubblico Ministero - dopo avere rilevato che «nel caso, si discute della validità del prodotto finanziario denominato "4 you", sotto diversi profili» - ha in proposito ritenuto «tranciante e ormai consolidato l'orientamento recentemente assunto da Codesta Corte con riferimento al prodotto finanziario in oggetto (nonché relativamente al consimile prodotto finanziario denominato "my way»), ritenuto nulla in quanto immeritevole di tutela ex art. 1322 comma 2 cod. civ., per considerazioni cui ..., data la loro completezza ed esaustività, è sufficiente richiamarsi integralmente».

A.

Il Collegio condivide integralmente la riportata valutazione del Pubblico Ministero. E si richiama, in specie, alle pronunzie di Cass., 17 maggio 2017, n. 12385; di Cass., 13 settembre 2016, n. 17943; di Cass., 15 febbraio 2016, n. 2900; di Cass., 27 febbraio 2017, n. 4907; di Cass., 20 gennaio 2017, n. 3746; di Cass., 3 gennaio 2017, n. 37; di Cass., 23 dicembre 2016, n. 26948; di Cass., 26 luglio 2016, n. 15409; di Cass., 26 maggio 2016, n. 10942; di Cass., 7 marzo 2016, n. 4473; di Cass., 29 febbraio 2016, n. 3949; di Cass., 26 gennaio 2016, n. 1370; di Cass., 30 settembre 2015, n. 19559 (ord.).

5.- Il secondo motivo di ricorso va conseguentemente accolto.

L'accoglimento di questo motivo comporta l'assorbimento del primo, del terzo, del quarto e del quinto motivo, che fanno comunque riferimento a violazione di obblighi di legge e di regolamento da parte dell'intermediario.

6.- In conclusione, assorbiti gli altri, va accolto il secondo motivo di ricorso. A questo consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice del merito, che si atterrà ai principi esposti in motivazione. Al giudice del rinvio si viene a rimandare anche per la regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, assorbiti gli altri motivi e cassa la sentenza impugnata, rinviando anche per le spese alla Corte di Appello di Brescia in diversa composizione.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, addì 12 aprile 2017.

Il Funzionario Giudiziario

